

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3377 del 28/06/2017
Oggetto	PR51A0001 Rinnovo di concessione per uso irriguo a favore del Consorzio di Bonifica Parmense CF 92025940344 Area di intervento: Medesano (PR), torrente Taro
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3495 del 28/06/2017
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI

Questo giorno ventotto GIUGNO 2017 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, FRANCO ALFONSO MARIA ZINONI, determina quanto segue.

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle opere idrauliche”,
- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”,
- la legge 7/8/1990, n. 241, “Nuove norme sul procedimento amministrativo”,
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la LR 18/5/1999, n. 9 “Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale”,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae),
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”,
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51,
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, “Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico”,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e

tipologie di utilizzo, n. 65 del 2/2/2015,

- le norme del Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 “definizione di fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1792 del 31/10/2016 “determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo”,
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 “disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”,
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, “Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021”, che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per I corpi idrici superficiali;
- la deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, “Approvazione progetto demanio idrico”;
- la Determinazione dirigenziale del Direttore Tecnico di ARPAE n. 353 del 21/04/2017 avente ad oggetto “Direzione tecnica. Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni”.

PRESO ATTO:

- che con DD.MM. N. 2812/1951 E N. 2896/1954, è stata concessa al Consorzio di

Bonifica Parmense, C.F. 92025940344, la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal fiume Taro nel comune di Medesano (PR) per una portata massima di 2.615 l/s;

- che con D.M.LL.PP. prot. TB/1194 in data 19 luglio 1996 viene rinnovata al Consorzio di Bonifica Parmense la concessione di derivazione di acqua superficiale per uso promiscuo, irriguo e forza motrice, avente durata, quanto all'uso irriguo, fino al 31/01/2047 e, per l'uso produzione forza motrice, fino al 31/01/2037;
- che con Determinazione Regionale 13113 del 10 dicembre 2009 viene assentita la variante sostanziale alla concessione del D.M. 1194/1996, che varia i termini di scadenza dell'utenza come segue: relativamente all'uso irriguo la durata è fissata fino al 31/01/2017, mentre per l'uso produzione forza motrice fino al 31/01/2007;
- che la concessione per l'uso forza motrice non è stata richiesta in rinnovo e pertanto è decaduta;
- che in data 17/01/2017, protocollo n. PGPR.2017.1020 del 23/01/2017, il Consorzio di Bonifica Parmense ha presentato istanza di rinnovo ad uso irriguo e ha versato, in data 18/01/2017 l'importo pari ad € 90,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria.

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda suddetta da cui si evince che la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione di cui è questo il rinnovo:

- a) il prelievo avviene dal fiume Taro in corrispondenza della traversa di “Fornovo Taro” mediante le opere di presa esistenti in località Ramiola del Comune di Medesano;
- b) la derivazione avviene per il solo uso irriguo;
- c) la portata massima richiesta complessivamente è pari a 2.615 l/s;

- d) non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente ad esclusione della rete acquedottistica.

DATO ATTO:

- che la Determinazione Regionale 13113 del 10 dicembre 2009 ha autorizzato la realizzazione di 4 bacini per la raccolta di acqua;
- che il Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna, con atto n. 314629 del 15/05/2015, concede la proroga di un anno da estendere a tutti i riferimenti temporali contenuti nella delibera di Giunta Regionale n. 39 del 18/01/2010, quindi le opere dovranno essere realizzate entro il 31/12/2017;
- che con istanza del 31/05/2017 (PG.2017.0408185 del 01/06/2017) il Consorzio di Bonifica Parmense richiede al Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale di Regione Emilia Romagna l'attivazione di nuova procedura di screening per i bacini di Medesano;
- che è stato acquisito il parere dell'AIPO con protocollo 9503 del 19/05/2017;
- che non sono stati acquisiti agli atti altri pareri in quanto trattasi di rinnovo di concessione, che nulla è variato rispetto alla concessione precedente e che le amministrazioni competenti si sono già espresse in sede di Conferenza dei Servizi per la valutazione dell'impatto ambientale riportando le prescrizioni nel Rapporto Ambientale (OPCM 3598 del 15/06/2007).

ACCERTATO:

- che il Consorzio della Bonifica Parmense ha provveduto al versamento della somma di € 90,00 a titolo di spese istruttorie, ai sensi delle DGR n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- che il richiedente ha versato in data 30/03/2017 l'importo pari a € 1.277,40 relativo

- al canone 2017 ed è in regola con i pagamenti dei canoni delle annualità precedenti;
- che il richiedente ha versato in data 22/06/2017 la somma di € 107,82 a titolo di integrazione del deposito cauzionale , ai sensi dell'art. 154 della LR n. 3/1999 e art. 8 della LR n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che il concessionario viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
 - sulla base della superficie delle singole culture da irrigare, indicate nella domanda di rinnovo, il quantitativo richiesto di 8.000.000 mc/anno è coerente sulla base Determina Regionale 1415/2016.

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nelle aree SIC e ZPS disciplinate dalla DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica, è assimilata per la definizione del canone, in base alle tipologie indicate al comma 1 dell'art.152 della citata LR 3/99 e s. m. e i. , all'uso irriguo;
- che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il deflusso minimo vitale (DMV), ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque, che aggiorna il DMV nel tratto in oggetto nella misura di 1.660 l/s nel periodo estivo e 2.170 l/s nel periodo invernale;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita che il rinnovo della concessione possa essere rilasciato ai sensi dell'art. 21, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, fino alla data del 31/12/2046, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto, che riprende il disciplinare di cui all'atto n.13113 del 10/12/2009.

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio di Bonifica Parmense, C.F. 92025940344, con sede in Parma, via Emilio Lepido, 70/1A, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale, in comune di Medesano, destinata ad uso irriguo, mediante opere di presa nel fiume Taro (codice corpo idrico 011500000000) in località Ramiola, in corrispondenza della traversa di “Fornovo Taro”, coordinate UTM 32 x:586.664, y:950.105, al foglio 81 mappale 86 dell’NCT del comune di Medesano, di proprietà del Demanio Pubblico, per la portata massima complessiva di 2.615 l/s ed un volume annuo massimo di 8.000.000 mc;
2. di prescrivere che per la cantierizzazione e l’esecuzione delle opere ancora da realizzare, il concessionario è obbligato a rispettare gli obblighi contenuti nel Rapporto sull’impatto ambientale “Per la realizzazione del progetto bacini ad uso plurimo, nel comune di Medesano, provincia di Parma, inseriti nel piano degli interventi urgenti per fronteggiare la crisi idrica” (OPCM 3597 del 15 giugno 2007), e richiamati nell’atto n. 13113 del 10/12/2009;
3. che il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell’atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 13113 del 10/12/2009, nella misura di 1.600 l/s, debba essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, nella misura di 1.660 l/s nel periodo estivo e 2.170 l/s nel periodo invernale;
4. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31/12/2046 ai sensi del RR n. 41/2001 e della DGR n.787/2014;
5. di approvare il disciplinare allegato al presente atto che riprende il disciplinare della Determina n. 13113 del 10/12/2009 con le integrazioni e gli aggiornamenti conseguenti all’istruttoria di rinnovo;
6. di dare atto che:

- il canone di concessione relativo all'annualità 2017, pari ad euro 2.071,67 è stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2017 saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - è stata corrisposta la somma di € 107,82 ad integrazione del deposito cauzionale già costituito, che risulta così pari a € 1.277,40;
7. di assegnare il termine di 30 giorni per la sottoscrizione del disciplinare ed il ritiro dell'atto;
 8. che la registrazione del presente atto è a carico del concessionario e va effettuata entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto;
 9. che le somme versate in relazione al presente atto saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:
 - per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
 10. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
 11. di provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.E.R.T. per estratto del presente atto;
 12. di dare atto inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto

art. 22 DLgs 152/1999 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 48 del R.R. n. 41/01;

- che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 - di provvedere all'esecuzione di questo atto notificandolo a mezzo PEC in originale al richiedente.
13. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notificazione, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

Il direttore tecnico
Dott. Franco Alfonso Maria Zinoni

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di rinnovo di derivazione di acqua pubblica superficiale mediante traversa fluviale nel fiume Taro, per uso irriguo richiesta dal Consorzio di Bonifica Parmense, con sede legale in nel comune di Parma, C.F. 92025940344.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

1. La derivazione è attuata dal fiume Taro in corrispondenza della traversa di Fornovo Taro, mediante le opere di presa esistenti in località Ramiola del Comune di Medesano, la cui ubicazione è identificata alla coordinate geografiche UTM 32 x:586.664, y:950.105, su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 81 mappale n. 86 di proprietà del Demanio Pubblico.
2. L'opera di presa sul Canale Medesano è costituita da una vasca in cemento armato, immorsata tramite ali di m 1,00 per evitare fenomeni di infiltrazione e danni conseguenti. Lungo il corso del Canale Medesano è inserita una paratoia tracimabile, che permette di alzare il livello idrico e far defluire l'acqua all'interno di un pozzetto, da cui parte la tubazione in PVC che termina nel manufatto di scarico sul Canale della Salute. L'ingresso dell'acqua nella tubazione è governata da una ulteriore paratoia. Entrambe le paratoie sono gestite da un sistema di telecontrollo, che regola le aperture e le chiusure in base ai livelli idrici nel canale e alla richiesta d'acqua nel sistema.
3. La risorsa derivata deve essere utilizzata ad uso irriguo.
4. Le opere di derivazione recapiteranno la risorsa in quattro invasi artificiali da realizzare entro il 31/12/2017.

ART. 2

QUANTITÀ E MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. La quantità di acqua da derivare dal fiume Taro in località Ramiola, nel Comune di Medesano (PR), è fissata nella misura di complessivi 2.615 l/s di portata massima e 8.000.000 mc annui di volume complessivo, per il solo uso irriguo.
2. Il prelievo di risorsa idrica, da derivarsi secondo la portata massima nonché nel volume stabiliti nel provvedimento di concessione può avvenire durante tutto l'arco temporale dell'anno, nel rispetto delle norme poste a tutela del corpo idrico derivato e delle prescrizioni di cui al Rapporto Ambientale.
3. Il Concessionario è tenuto a mantenere il Deflusso Minimo Vitale (DMV) in conformità a quanto disposto nella D.G.R. n. 2067/2015, ovvero nella misura di 1.660 l/s nel periodo estivo e 2.170 l/s nel periodo invernale. Tale prescrizione dovrà essere garantita mediante un sistema fisso di rilascio del DMV posizionato sull'opera di presa, sistema che, laddove non presente, dovrà essere realizzato a cura e spese del Concessionario entro sei mesi dalla notificazione del presente provvedimento con successiva comunicazione di adempimento ad ARPAE.
4. In considerazione che la risorsa transitante, presso la traversa di Fornovo Taro, deve permettere sia la derivazione richiesta, che la derivazione del Consorzio degli utenti del canale Naviglio Taro, ubicata immediatamente a valle della traversa di Fornovo Taro, al fine di ripartire equamente la risorsa disponibile, fatto salvo il DMV, si stabilisce che i due prelievi delle portate massime derivabili, da entrambi i Consorzi, avranno, dal momento in cui la portata disponibile risulta inferiore alla somma delle due portate massime concesse, una riduzione percentuale uguale e corrispondente alla riduzione in percentuale della portata disponibile stessa.
5. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga

comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acque.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.
2. È vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
4. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, l'Amministrazione concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
5. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso

dell'Amministrazione dà luogo a decadenza della concessione.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL PARERE DELL'AGENZIA INTERREGIONALE DEL FIUME PO

1. Si riportano le prescrizioni contenute nel parere Prot.9503 del 19 maggio 2017:
 - Dovrà porsi attenzione a garantire il Deflusso Minimo Vitale previsto dal “Piano Regionale di Tutela delle Acque” vigente.
 - In caso di accertate infrazioni alle norme di Polizia Idraulica da parte della Ditta richiedete e/o della Ditta esecutrice dei lavori, con particolare riferimento alle estrazioni abusive di materiali litoidi dall'alveo dei fiumi, saranno immediatamente disposte la revoca sia della autorizzazione di cui trattasi, oltre che le debite denunce penali alle Autorità competenti, ai sensi della Circolare del Presidente del Magistrato per il Po n. 12825 del 03/07/2001.
 - Qualsiasi variante tecnica che codesto richiedente volesse apportare all'intervento in istanza, dovrà essere formalmente e preventivamente valutata e autorizzata dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po.
 - Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile della autorizzazione in oggetto, pertanto l'Agenzia Interregionale per il fiume Po si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché danni a persone o cose per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, restando inoltre sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa provenire in merito.
 - In caso di distruzione dell'intervento in oggetto o danneggiamento delle

attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del fiume Taro, il richiedente del presente atto non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino dall'Agenzia Interregionale per il fiume Po, ne' potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che potrà avvenire comunque, se riconosciuto opportuno a fini idraulici.

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è rilasciata fino al 31/12/2046, fatti salvi i casi di decadenza di cui all'art. 31 del RR 41/2001, il diritto del concessionario alla rinuncia, e la facoltà di per l'Amministrazione di revocare anticipatamente la concessione al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

DISPOSITIVI DI MISURAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 152/2006 e della DGR 2254/2016, si fa obbligo al concessionario dell'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di dispositivi per la misurazione dei prelievi. La tipologia di misuratore da installare

va desunta in base a quanto previsto dalla DGR 2254/2016. I dati registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici), all'Autorità del Distretto idrografico del fiume Po competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

2. Dovrà essere definito un piano di monitoraggio, anche mediante un libro mastro predisposto dal Concessionario, in cui saranno evidenziate tutte le azioni e le analisi predisposte in fase preliminare e di cantiere nei confronti di: inquinamento atmosferico, rumore e vibrazioni, qualità delle acque superficiali e sotterranee, produzione di rifiuti, effetti sull'innalzamento ed abbassamento della falda, stato della vegetazione e della fauna. Relativamente alla qualità delle acque gli elementi da monitorare dovranno essere concordati con Regione Emilia Romagna – Servizio Tutela delle Acque, Autorità di Bacino del Po, Provincia di Parma ed Ente Parco.

ART. 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi,

non dà luogo a riduzione del canone annuo.

3. Detto canone è aggiornato ai sensi dell' art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 8

RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale della concessione e quindi entro il 31/12/2046.
2. In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

ART. 9

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.
2. Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del concessionario, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.